

**FOGLIO INFORMATIVO  
CREDITI DOCUMENTARI E STAND-BY LETTER OF CREDIT  
IMPORT/EXPORT  
PER CLIENTI NON CONSUMATORI  
Aggiornato al 18/12/2020**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: [ifis@bancaifis.it](mailto:ifis@bancaifis.it)

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione

Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

<b>DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE</b>	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportate gli estremi di detta iscrizione	

**CHE COSA SONO IL CREDITO DOCUMENTARIO E LA STAND-BY LETTER OF CREDIT**

Il **Credito Documentario** (Credito) è l'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente/Issuing Bank), su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante/Applicant), generalmente acquirente di merci o di servizi, ad effettuare, eventualmente tramite una Banca corrispondente, la prestazione oggetto del Credito.

Il Credito Documentario è uno strumento di regolamento: si paga la prestazione o la merce a mezzo di Credito Documentario.

Le prestazioni possono, in linea di massima, essere:

- pagamento a vista;
- assunzione di impegno di pagamento differito e pagamento alla scadenza;
- accettazione di effetti;
- negoziazione.

L'impegno di cui sopra viene rilasciato:

- per un importo massimo e con una specifica scadenza;
- a favore di un terzo soggetto (Beneficiario/Beneficiary), che generalmente è il venditore delle merci o il prestatore dei servizi oggetto della transazione sottostante.

La Banca emittente onorerà l'impegno assunto con la prestazione sopra indicata solo se il Beneficiario presenterà i documenti, indicati nell'Apertura del Credito Documentario, e risconterà che tali documenti rappresentino una Presentazione Conforme ai termini ed alle condizioni stabilite nel Credito emesso.

La **Lettera di Credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit - "SBLC")** è una garanzia di pagamento, uno strumento che, come il Credito Documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC, infatti, viene attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (Ordinante), secondo i termini del contratto commerciale sottostante.

Anche la SBLC richiede, per l'utilizzo, la presentazione di documenti che però, di norma, sono delle copie, considerato che la sua funzione non è di regolamento contestuale al trasferimento della merce, bensì di garanzia che si realizza in un momento successivo a quello dell'operazione sottostante che essa garantisce.

Sia l'operazione di Credito Documentario che le Stand-by Letter of Credit sono disciplinate da regole e principi consolidati a livello internazionale, tra cui:

- le Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari – NUU 600 (Ed. 2007) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi;
- le Regole e Prassi Internazionali relative alle Stand-by ISP98 - Pubbl. 590 (Ed. 2000) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Il Credito Documentario e le Stand by Letter of Credit servono per regolare/garantire le ragioni di debito e credito tra il debitore ed il creditore, normalmente per operazioni con l'estero, ma possano essere utilizzate per operazioni domestiche. La peculiarità delle operazioni di Credito Documentario/SBLC è da ricercare nella contestualità che si deve realizzare tra presentazione dei documenti, richiesti dal debitore a mezzo dello strumento, ed il pagamento che viene effettuato da un terzo, la Banca, al riscontro di conformità tra i documenti presentati ed i termini e condizioni stabilite.

**Nel Credito Documentario Import** la Banca assume il ruolo di Banca emittente su ordine e per conto di un proprio Cliente, previa attribuzione al Cliente stesso di una linea di affidamento e fatta salva la discrezionalità in merito all'Apertura del singolo Credito Documentario richiesto; per accedere al Credito Documentario Import il Cliente deve essere titolare di un rapporto di conto corrente intrattenuto presso la Banca, sul quale saranno regolati gli addebiti per gli utilizzi del Credito.

**Nel Credito Documentario Export** la Banca potrà assumere il ruolo di Banca avisante ai sensi delle disposizioni di cui alle NUU 600; pertanto, su richiesta della Banca emittente, la Banca provvederà ad avvisare il Credito al Beneficiario. La Banca potrà inoltre assumere, dietro pagamento di compensi, il ruolo di Banca confermante, ovvero aggiungere il proprio impegno inderogabile a quello della Banca emittente di onorare o negoziare una Presentazione Conforme. Ai sensi delle disposizioni di cui alle NUU, la Banca confermante, a condizione che i documenti prescritti gli siano presentanti e che costituiscano una Presentazione Conforme, deve onorare il Credito, ovvero effettuare il pagamento presso la Banca confermante o presso la Banca designata, quando il Credito è utilizzabile, oppure effettuare l'accettazione (di una tratta emessa dal Beneficiario) o negoziazione presso altra Banca designata, oppure infine negoziare senza rivalsa qualora il Credito sia utilizzabile per negoziazione presso la Banca confermante.

Oltre alla Conferma la Banca, in relazione al singolo Credito Documentario potrà, a propria discrezione ed iniziativa, rendersi disponibile ad aggiungere la c.d. Silent Confirmation o la garanzia dello Star del Credere.

Le considerazioni sopra espresse valgono anche nel caso di **Stand By Letter of Credit** sottoposte alla disciplina delle NUU 600, come integrate dalle disposizioni di cui alle Regole e Prassi Internazionali ISP 98 C.C.I 590, nelle quali la Banca operi quale soggetto avisante o confermante.

Il prodotto "Crediti Documentari e Stand-BY Letter of Credit Import/ Export" è destinato alle imprese, ad esclusione delle microimprese, aventi sede legale in Italia ed è subordinato all'esistenza di un rapporto di conto corrente acceso presso la Banca e intestato al Cliente. Per maggiori informazioni il Cliente può consultare i Fogli Informativi del "Conto Corrente Ifis Impresa" e del "Conto Corrente in Divisa Estera" disponibili presso le filiali e sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

## PRINCIPALI RISCHI

**Tra i principali rischi associati ai prodotti in esame si segnalano:**

- rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del Credito, per i quali la Banca emittente è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e

quindi ad addebitare il Cliente (in base al principio di autonomia, il Credito Documentario è infatti svincolato dai contratti di vendita o da altri contratti sottostanti);

- rischio di cambio: l'operazione, se denominata in divisa o regolata contro euro o in divisa diversa da quella di denominazione, è soggetta al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto è regolata al cambio applicabile al momento della negoziazione (quotazione "denaro al durante");
- rischio paese: è il rischio di non poter concludere l'intermediazione a causa di situazioni politiche o economiche, calamità naturali o altri eventi che interessano il Paese di riferimento.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

<b>COMMISSIONI E SPESE GENERALI DA APPLICARSI A TUTTE LE OPERAZIONI SOTTO DESCRITTE</b>	
Invio comunicazioni periodiche relative agli obblighi di trasparenza (es. Documento di sintesi di fine anno) e comunicazione variazione delle condizioni	Elettronico: EUR 0,00 Cartaceo: EUR 0,00
Invio di comunicazioni ulteriori o più frequenti, o con strumenti diversi, ove consentite	Elettronico: EUR 0,00 Cartaceo: EUR 1,50
Spese per trasmissione documenti a mezzo posta/corriere	EUR 100,00
Spesa per richieste d'esito	EUR 20,00
spese per solleciti	EUR 20,00
Spese SWIFT	EUR 20,00
Tasso di mora debitore nominale annuo sulle somme dovute per capitale	Pari a tasso di mora debitore annuo indicato nel Documento di Sintesi del rapporto del Conto di regolamento
Divisore calcolo interessi	Anno civile / Anno commerciale
Spese vive reclamate	Rimborso spese sostenute
Cambio (Tasso di cambio):	il tasso di cambio applicato alla negoziazione (acquisto o vendita) della divisa estera, eseguita alla quotazione "denaro al durante", al momento dell'esecuzione dell'operazione di cambio (per brevità anche "cambio del momento"). Il cambio applicato può essere consultato presso i principali infoprovider finanziari

## **CREDITI DOCUMENTARI EXPORT E LETTERE DI CREDITO STAND-BY**

**Condizioni per intervento esclusivo di Banca Ifis; se necessita intervento di altra Istituzione le eventuali ulteriori commissioni saranno concordate in anticipo per la specifica operazione**

Commissione di intervento, applicata per operazioni in divisa diversa da Euro o in Euro in ambito non UE/spazio europeo	0,20 % con un minimo EUR 3,00
Valuta accredito ricavo	2 giorni calendario Forex dalla data operazione
Spese di maggiorazione per operazioni in Dollari USA	EUR 15,00
Commissioni di intervento, applicata sull'importo residuo non finanziato	0,20% con un minimo di EUR 3,00
Spese per diritto di notifica senza assunzione di impegno da parte della Banca	EUR 50,00

Commissione di Conferma: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per Crediti Documentari</li> <li>• per Silent Confirmation</li> <li>• per Star del Credere</li> </ul>	Percepita a valere sull'importo dell'operazione e calcolata in ragione percentuale, da fissarsi volta per volta in relazione alla rischiosità della Banca Emittente e del Paese di riferimento.  Le commissioni sono alternative.
Commissione di utilizzo per pagamento a vista	0,30 % con un minimo di EUR 80,00
Commissioni di accettazione e per pagamento differito fino ad 1 mese	0,45 % per ogni mese o frazione di mese con un minimo di EUR 80,00
Commissioni di accettazione e per pagamento differito fino a 2 mesi	0,55 % per ogni mese o frazione di mese con un minimo di EUR 80,00
Commissioni di accettazione e per pagamento differito fino a 3 mesi	0,65 % per ogni mese o frazione di mese con un minimo di EUR 80,00
Commissioni di accettazione e per pagamento differito fino a 4 mesi	0,75 % per ogni mese o frazione di mese con un minimo di EUR 80,00
Commissioni di accettazione e per pagamento differito fino a 5 mesi	0,85 % per ogni mese o frazione di mese con un minimo di EUR 80,00
Commissioni di accettazione e per pagamento differito fino a 6 mesi	1,10 % per ogni mese o frazione di mese con un minimo di EUR 80,00
Commissioni di accettazione e per pagamento differito per periodi oltre 6 mesi	1,45 % con un minimo di EUR 80,00
Commissioni di trasferimento di crediti documentari ricevuti	0,35% con un minimo di EUR 100,00
<b>Modifica crediti documentari export e Stand-by Letter of Credit. Condizioni per intervento esclusivo di Banca Ifis; se necessita intervento di altra Istituzione le eventuali ulteriori commissioni saranno concordate in anticipo per la specifica operazione</b>	
Commissione per modifiche di importo e/o validità	0,10% con un minimo di EUR 50,00
Spese per altre modifiche	EUR 50,00
Spese accettazione modifiche	EUR 50,00

<b><u>CREDITI DOCUMENTARI IMPORT E LETTERE DI CREDITO STAND-BY</u></b>	
<b>Condizioni per intervento esclusivo di Banca Ifis; se necessita intervento di altra Istituzione le eventuali ulteriori commissioni saranno concordate in anticipo per la specifica operazione</b>	
Commissione di emissione credito documentario	0,10% per ogni mese o frazione di mese con un minimo di EUR 50,00
Spesa per emissione credito documentario	EUR 50,00
Commissione di intervento, applicata per operazioni in divisa diversa da Euro o in Euro in ambito non UE/spazio europeo	0,20 % con un minimo EUR 3,00
Valuta di addebito	Giorno dell'operazione
Spese di maggiorazione per operazioni in Dollari USA	EUR 15,00
commissioni di utilizzo e per pagamenti a vista	0,30% con un minimo di EUR 50,00
commissioni di accettazione e per pagamento differito fino a 2 mesi	1,00 % con un minimo di EUR 80,00
commissioni di accettazione e per pagamento differito fino a 3 mesi	1,20 % con un minimo di EUR 80,00

commissioni di accettazione e per pagamento differito fino a 4 mesi	1,50% con un minimo di EUR 80,00
commissioni di accettazione e per pagamento differito fino a 5 mesi	1,70% con un minimo di EUR 80,00
commissioni di accettazione e per pagamento differito fino a 6 mesi	1,90% con un minimo di EUR 80,00
commissioni di accettazione e per pagamento differito per periodi oltre 6 mesi	Commissione aggiuntiva da 0,30% a 1,90 % per ogni ulteriore mese, con un minimo di EUR 80,00
<b>Modifica crediti documentari import e Stand-by Letter of Credit</b>	
<b>Condizioni per intervento esclusivo di Banca Ifis; se necessita intervento di altra Istituzione le eventuali ulteriori commissioni saranno concordate in anticipo per la specifica operazione</b>	
Commissione per modifiche di importo e/o validità	0,10 % con un minimo di EUR 50,00
Spese per altre modifiche	EUR 50,00
Commissione di mancato utilizzo/annullo Credito Documentario	0,15% con un minimo di EUR 50,00
Commissione per il rilascio di lettere liberatorie per merce indirizzata alla Banca	0,20% con un minimo di EUR 150,00

Qualora sia stabilito che tutte le commissioni e spese sono al carico dell'Ordinante italiano si provvederà a recuperare tali importi con dimostrazione di quanto reclamato.

#### **RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA E RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE**

##### **Recesso**

Il Cliente può recedere dal contratto quadro per emissione del Credito Documentario (Contratto Quadro) in ogni momento dandone comunicazione scritta alla Banca, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata. Il recesso del Cliente è efficace dalla data in cui la Banca sia liberata dalle obbligazioni derivanti dal Credito in essere alla data del recesso.

La Banca può recedere, in ogni momento, con il preavviso di un giorno, mediante comunicazione scritta, dal Contratto Quadro, nonché dalla linea di affidamento concessa per l'emissione del Credito o della SBLC. In caso di affidamento a scadenza la banca può recedere in presenza di giustificato motivo.

In caso di recesso da parte della Banca, il Cliente deve costituire in pegno a favore della Banca denaro, titoli, strumenti finanziari – a scelta della Banca – per un importo corrispondente all'ammontare del Credito o della SBLC in essere e, comunque, di valore sufficiente ad assicurare il pieno soddisfacimento delle ragioni di rivalsa della Banca nei confronti del Cliente in ipotesi di utilizzo del Credito o di SBLC medesimo/a.

Il recesso dal Contratto Quadro comporta l'automatica revoca dell'affidamento per emissione Credito Documentario / SBLC senza necessità di ulteriore comunicazione al Cliente.

Quanto alle singole emissioni di Credito Documentario/ SBLC, in conformità a quanto previsto dalle Norme e Usi Uniformi in materia di crediti documentari (NUU 600 della C.C.I. di Parigi, ed. 2007) l'impegno di pagamento assunto dalla Banca emittente è irrevocabile, con la conseguente impossibilità di recesso fino all'incasso (o la scadenza del termine previsto per l'incasso senza che il Beneficiario abbia presentato tutta la documentazione conforme) sia da parte del Cliente, sia da parte della Banca.

##### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

15 giorni dal recesso dal Contratto Quadro, o, se successivo, dal pagamento di quanto dovuto dal Cliente alla Banca in relazione agli utilizzi della linea di affidamento.

Per quanto riguarda il singolo Credito emesso, i tempi di chiusura coincideranno con l'estinguersi delle obbligazioni nate in relazione all'operazione di Credito Documentario/SBLC emessa, con particolare attenzione alle regolamentazioni internazionali applicabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ICC NUU alle quali l'operazione è assoggettata).

## Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo [reclami@bancaifis.it](mailto:reclami@bancaifis.it);
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo [reclami.pec@bancaifis.legalmail.it](mailto:reclami.pec@bancaifis.legalmail.it).

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 Giornate Operative dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 Giornate Operative.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

Per la grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs.n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore di Servizi di Pagamento. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell'attività di prestazione dei Servizi di Pagamento.

## GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it).

## LEGENDA

<b>Apertura del Credito Documentario o Stand-By Letter of credit "SBLC"</b>	Emissione dell'impegno irrevocabile ed inderogabile di pagamento a favore del Beneficiario.
<b>Avviso/Notifica</b>	Trattasi dell'atto di avviso di un Credito (Credito Documentario o di una Stand-by Letter of credit - SBLC) con il quale una banca, assume il solo impegno di aver controllato che il credito o la SBLC che sta avvisando è realmente stata emessa dalla Banca emittente.
<b>Banca avvisante</b>	Trattasi della banca che avvisa un Credito Documentario o una SBLC e che garantisce solo che siano stati realmente emessi dalla Banca emittente.

<b>Banca confermante</b>	Trattasi della banca che aggiunge il proprio impegno irrevocabile ed inderogabile a quello della Banca emittente se richiesto od autorizzato dal Credito Documentario o dalla SBLC.
<b>Banca corrispondente</b>	Indica la banca per il tramite della quale la banca emittente potrà eventualmente effettuare le attività previste dal Credito/SBLC.
<b>Banca designata</b>	Indica la banca designata nel Credito cui dovranno essere consegnati i documenti prescritti dal Credito/SBLC medesimo.
<b>Banca emittente</b>	Trattasi della banca che emette un credito o una SBLC su richiesta di un ordinante o per proprio conto.
<b>Beneficiario</b>	Indica il soggetto a favore del quale la Banca emittente, direttamente o per mezzo della Banca corrispondente, con l'emissione del Credito/SBLC, si impegnerà ad effettuare la prestazione economica oggetto del Credito medesimo.
<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)</b>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle regole "Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari" (NUU) che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione n. 600 Rev. 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento Credito Documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
<b>Commissione di accettazione e per pagamento differito</b>	È la commissione che la Banca percepisce per il rilascio del suo impegno irrevocabile al pagamento alla scadenza stabilita.
<b>Commissione di utilizzo (per pagamento a vista)</b>	È la commissione per l'effettuazione del pagamento a vista che comporta assunzione di rischio per la Banca a testa della Banca Emittente.
<b>Commissione di intervento</b>	È la commissione per la negoziazione dell'Euro in altra divisa e viceversa.
<b>Conferma</b>	Trattasi un impegno inderogabile della Banca confermante, che si aggiunge a quello della Banca emittente, di onorare o negoziare una presentazione conforme
<b>Conferma d'iniziativa detta anche <i>Silent Confirmation</i></b>	Trattasi di un impegno del tutto simile alla Conferma (alla cui definizione si rimanda) ma che non è richiesto o autorizzato dal Credito o dalla SBLC.
<b>Credito Documentario/Lettera di Credito (Credito)</b>	Trattasi di ogni e qualsiasi pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della Banca emittente di onorare una Presentazione Conforme
<b>Microimpresa</b>	È un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni

<b>Modifica</b>	Indica la variazione di uno qualsiasi dei termini del Credito originario. Per essere valide le modifiche devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
<b>Negoziazione</b>	Trattasi dell'acquisto, da parte della Banca designata di tratte (spiccate su una banca diversa dalla banca designata) e/o documenti, a fronte di una presentazione conforme, sia anticipando i fondi al Beneficiario sia concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla Banca designata
<b>Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari "NUU"</b>	Le NUU attualmente in vigore (2020) sono relative alla revisione 2007, Pubblicazione ICC n. 600 ("NUU"). Le NUU sono clausole d'uso integrative della volontà dei contraenti che si applicano a qualunque Credito Documentario (ivi comprese, nella misura in cui siano applicabili, le lettere di credito stand-by) quando il testo del Credito indica espressamente che esso è soggetto alle presenti norme. Le NUU, salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti interessate.
<b>Onorare</b>	Onorare significa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pagare a vista, se il Credito è utilizzabile per pagamento a vista;</li> <li>b. assumere un impegno di pagamento differito e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per pagamento differito;</li> <li>c. accettare una tratta ("<i>draft</i>") spiccata dal Beneficiario e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione.</li> </ul>
<b>Ordinante</b>	Il soggetto richiedente il Credito Documentario o la Stand-by Letter.
<b>Presentazione</b>	Trattasi della consegna alla banca emittente o alla banca designata di documenti relativi ad un Credito ed i documenti oggetto di tale consegna.
<b>Presentazione Conforme</b>	Trattasi di una presentazione conforme ai termini ed alle condizioni del Credito Documentario/SBLC, alle disposizioni applicabili delle NUU e alla prassi bancaria internazionale uniforme.
<b>Prestazione (prevista dal Credito)</b>	Trattasi della tipologia di prestazione che il Credito può prevedere tra le quali: Pagamento a vista; assunzione di pagamento differito e pagamento alla scadenza; accettazione di tratta; negoziazione
<b>Spese di maggiorazione per operazioni in Dollari USA</b>	È una spesa che si riferisce ai maggiori oneri per i rimborsi in divisa USD.
<b>Star del Credere</b>	Trattasi di una "garanzia" (obbligazione di tipo accessorio) in cui una banca (di norma la Banca designata) si impegna ad onorare la presentazione dei documenti, una volta riscontrati conformi dalla Banca



	emittente, se questa, dopo un determinato lasso di tempo, stabilito volta per volta, non onora il suo impegno.
<b>Stand-by Letter of Credit</b>	<p>Trattasi di una forma di garanzia di pagamento che la banca rilascia al Beneficiario impegnandosi ad eseguire la prestazione nel caso in cui il debitore non abbia onorato l'impegno assunto.</p> <p>A differenza del Credito Documentario, che è uno strumento di pagamento (la transazione alla quale si riferiscono i documenti presentati è onorata dal credito), la SBLC è una garanzia. Se il debitore non paga per le vie ordinarie (esempio con bonifico) il Beneficiario attivando la SBLC riceverà il pagamento dalla Banca emittente.</p>
<b>SWIFT</b>	Acronimo di "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications", Società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra Banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni, e tra questi messaggi di tipo standard vi sono quelli specifici relativi alla gestione completa dei Crediti e delle SBLC.
<b>Trasferimento</b>	È una particolare clausola sul credito documentario che permette al venditore/beneficiario di disporre che il credito aperto a suo favore possa essere trasferito ad un altro beneficiario (secondo beneficiario) per l'intero importo o parzialmente e a determinate condizioni. Lo scopo del credito trasferibile si ha quando il venditore, che non è l'effettivo produttore della merce ma un intermediario (agente, commissionario, società di import/export), dovrà acquistare la stessa dall'effettivo produttore (il secondo beneficiario) garantendogli il pagamento e mantenendo la titolarità della fornitura.
<b>Utilizzo</b>	L'Utilizzo del Credito o della SBLC avviene con il ritiro dei documenti da parte della Banca Designata.

Venezia – Mestre, 18/12/2020